



2023/0369(COD)

19.12.2023

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio

(COM(2023)0639 – C9-0381/2023 – 2023/0369(COD))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Ivan Vilibor Sinčić

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	10
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	11

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (COM(2023)0639 – C9-0381/2023 – 2023/0369(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0639),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0381/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0000/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo chiave nel garantire un adeguato monitoraggio e

(1) Le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo chiave nel garantire un adeguato monitoraggio e

¹ GU C 0 del 0.0.0000, pag. 0 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali prescrizioni per garantire che conseguano l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.

una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali prescrizioni per garantire che conseguano l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi. ***Inoltre, il controllo dei prodotti nel mercato unico europeo, in particolare nei nuovi Stati membri, non è sufficiente e richiede il miglioramento della legislazione e delle norme.***

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Nella comunicazione dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"¹³ la Commissione si è impegnata a razionalizzare e semplificare le prescrizioni in materia di comunicazione, con l'obiettivo ultimo di ridurre gli oneri del 25 % senza compromettere gli obiettivi strategici collegati.

¹³ COM(2023)0168.

Emendamento

(2) Nella comunicazione dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"¹³ la Commissione si è impegnata a razionalizzare e semplificare le prescrizioni in materia di comunicazione, con l'obiettivo ultimo di ridurre gli oneri del 25 % senza compromettere gli obiettivi strategici collegati. ***Razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione non dovrebbe ridurre o compromettere le norme in materia di sicurezza alimentare, in particolare alla luce dei recenti dati di ricerca utilizzati per determinare e valutare la potenziale dannosità per il consumo umano o animale degli alimenti irradiati. L'obiettivo di una riduzione del 25 % dovrebbe essere raggiunto in altri ambiti.***

¹³ COM(2023)0168.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 (nuovo)

Direttiva 1999/2/CE

Articolo 6 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

All'articolo 6 è aggiunto il punto seguente:

"3 bis. i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti di cui ai punti 1 e 2 sono etichettati con il simbolo ISO 7010 per le radiazioni ionizzanti in aggiunta a ogni altra etichettatura richiesta."

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1

Direttiva 1999/2/CE

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione:

a) i risultati dei controlli effettuati negli impianti di irradiazione, in particolare per quanto riguarda le categorie e le quantità di prodotti trattati e le dosi somministrate;

b) i risultati dei controlli effettuati nella fase di commercializzazione del prodotto. Gli Stati membri garantiscono che i metodi utilizzati per rilevare il trattamento con radiazioni ionizzanti sono conformi all'articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}, e sono standardizzati o convalidati. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai metodi utilizzati e la Commissione valuta l'uso e

lo sviluppo di tali metodi sulla base del parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana;

c) tutte le informazioni registrate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, provenienti da tutti gli impianti di irradiazione degli Stati membri per ogni sorgente di radiazioni ionizzanti utilizzata;

d) tutte le informazioni registrate di cui all'articolo 8, paragrafo 1, provenienti dagli impianti di irradiazione per i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti e importati da un paese terzo per ogni sorgente di radiazioni ionizzanti utilizzata.

^{1bis} Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 095 del 7.4.2017, pag. 1).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2

Direttiva 1999/2/CE

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In base ai dati forniti ai sensi del paragrafo 3, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i dati particolareggiati relativi agli impianti nonché qualsiasi cambiamento della loro situazione.

Emendamento

4. In base ai dati forniti ai sensi del paragrafo 3, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

a) i dati particolareggiati relativi agli impianti nonché qualsiasi cambiamento della loro situazione;

b) tutte le informazioni registrate per ciascuna sorgente di radiazioni ionizzanti utilizzata;

c) tutte le informazioni registrate per i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti e importati da un paese terzo per ogni sorgente di radiazioni ionizzanti utilizzata;

d) una relazione basata sulle informazioni fornite ogni anno dalle autorità nazionali di controllo.

Or. en

MOTIVAZIONE

La riduzione dell'eccessiva burocrazia dovrebbe essere un obiettivo fondamentale per il Parlamento europeo. Nonostante creda che una minore burocrazia sia un po' paradossale nel sistema burocratico dell'Unione, si pone il problema del perché tali modifiche alla direttiva riducano in primo luogo i controlli sugli alimenti. La soppressione di alcune disposizioni della direttiva 1999/2/CE non è infatti compensata in modo equivalente nel regolamento (UE) 2017/625. Ritengo quindi che ciò possa favorire l'importazione incontrollata di alimenti irradiati e indebolire il controllo degli alimenti irradiati all'interno dell'UE. Sono fortemente contrario a liberalizzare questo settore, ridurre le norme ed etichettare i prodotti in modo poco chiaro.

Leggendo la proposta di direttiva, sono deluso dal fatto che la proposta della Commissione abbassi i requisiti anziché portarli a un livello di eccellenza europea.

È una questione estremamente importante, non solo in termini di scelta dei consumatori, ma anche alla luce dei potenziali rischi per la salute. Gli studi sulla sicurezza per la salute umana e animale degli alimenti irradiati cui si fa riferimento in questo testo hanno oltre trent'anni, risalgono cioè agli anni Ottanta e Novanta. I dati dovrebbero essere aggiornati utilizzando le nuove tecnologie e la scienza.

Mi preoccupa della qualità alimentare, com'è giusto che sia. Se mettiamo in atto la strategia "dal produttore al consumatore" in linea con il Green Deal, i consumatori vorranno sicuramente sapere in quale punto della catena si trovano gli impianti di irradiazione e gli alimenti irradiati. La Croazia è uno dei pochi paesi europei che irradiano gli alimenti in modo indipendente, ma non controlla tali alimenti sul mercato. I cittadini hanno diritto a essere protetti dall'avidità delle aziende.

Sono favorevole alla trasparenza. Le informazioni ai consumatori devono essere pubblicate in un unico posto e in tutte le lingue.

Alla luce di quanto sopra, ritengo che non dovremmo ridurre i requisiti in materia di comunicazione e controllo degli alimenti – anzi, dovremmo aumentarli per tutelare adeguatamente i consumatori. In ultima analisi, i consumatori devono sapere se i prodotti che consumano contengono alimenti irradiati o se prodotti irradiati sono utilizzati nella catena alimentare animale. Dato che le direttive sono in corso di modifica, dovremo cambiare ulteriormente il testo nell'intento di migliorarlo.

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.